

Circolare n° 3 del 06/02/2023 – LEGGE FINANZIARIA 2023: SECONDA PARTE

Gentili Clienti, continuiamo l'esame delle novità fiscali introdotte dalla Legge Finanziaria 2023 (Legge del 29 dicembre 2022, n. 197). Le nuove norme introdotte saranno trattate secondo l'ordine dei commi della Legge: nel presente documento verranno esaminate le norme dal comma 152 al comma 895.

I temi saranno trattati in forma sintetica, rinviando a specifici approfondimenti su temi di interesse generale ove necessario.

NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2023 (L. 197/2022) – seconda parte		COMMA
1.	<u>Sanzioni reverse charge responsabilità cessionario e committente per operazioni iva inesistenti</u>	152
2.	<u>Definizione agevolata controlli automatizzati</u>	153-165
3.	<u>Sanatoria irregolarità formali</u>	166-173
4.	<u>Ravvedimento speciale</u>	174-178
5.	<u>Definizione agevolata atti di accertamento</u>	179-185
6.	<u>Definizione agevolata delle controversie tributarie</u>	186-205
7.	<u>Conciliazione giudiziale agevolata</u>	206-212
8.	<u>Rinuncia agevolata alle controversie in Cassazione</u>	213-218
9.	<u>Regolarizzazione versamenti</u>	219-221
10.	<u>Stralcio dei ruoli fino a mille euro</u>	222-230
11.	<u>Definizione agevolata carichi</u>	231-252
12.	<u>Investment management exemption</u>	255
13.	<u>Credito di imposta per investimenti nel mezzogiorno</u>	265-266
14.	<u>Credito di imposta nelle zone economiche speciali (ZES)</u>	267
15.	<u>Proroga termini per il riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo</u>	271-272
16.	<u>Modifica ai parametri per la contabilità semplificata</u>	276
17.	<u>Bonus mobili</u>	277
18.	<u>Assegno unico e universale per i figli a carico</u>	357-358

19.	<u>Mezzi di pagamento</u>	384
20.	<u>Obbligo di POS</u>	385-388
21.	<u>Credito d'imposta per spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI</u>	395
22.	<u>Bonus psicologo</u>	538
23.	<u>Recupero aiuti di stato covid-19 settore turistico</u>	595-602
24.	<u>Credito d'imposta erogazioni liberali al 65%</u>	614
25.	<u>Credito d'imposta strutture sportive e investimenti pubblicitari</u>	615
26.	<u>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</u>	685-690
27.	<u>Superbonus 110%</u>	894-895

1. SANZIONI REVERSE CHARGE – RESPONSABILITÀ CESSIONARIO E COMMITTENTE PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI

Viene stabilito che, in caso di inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni di reverse charge, è previsto il disconoscimento della detrazione e applicata di una sanzione del 90% di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 471/1997 nel caso in cui il cessionario o committente sia stato partecipe di una frode. Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno essere applicate sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.

2. DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLI AUTOMATIZZATI

Viene introdotta una definizione agevolata per i c.d. avvisi bonari; vengono infatti previste sanzioni ridotte dal 10% (30% ridotto a un terzo) al 3% per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni di annualità 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all'1/1/2023.

La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1/1/2023, per qualunque periodo d'imposta applicando, anche in questo caso, sanzioni ridotte al 3%.

È concessa la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall'ammontare delle somme dovute.

Sono stati, infine, prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

Viene prevista la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP, commesse fino al 31 ottobre 2022, effettuando il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento della somma dovrà essere eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

4. RAVVEDIMENTO SPECIALE

Viene concesso, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento dell'importo dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo edittale. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o dilazionato, con la regolarizzazione che si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, entro il 31/03/2023.

5. DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

È stata reintrodotta la possibilità di definire con modalità agevolate gli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle Entrate, sempre che non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. Sono previste sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge.

6. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

È prevista la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Le liti potranno essere definite con il pagamento del valore della controversia (in linea di massima corrispondente alle sole imposte, senza sanzioni ed interessi) che dovrà essere versato in misura piena o ridotta fino al minimo del 5% a seconda del grado di giudizio e dell'esito delle sentenze nei gradi precedenti.

7. CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA

È prevista, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire con un accordo conciliativo fuori udienza le controversie di primo o secondo grado. L'accordo deve esser stipulato entro il 30/06/2023 e sono previste sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo.

8. RINUNCIA AGEVOLATA ALLE CONTROVERSIE IN CASSAZIONE

Per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardano "atti impositivi" e che sono pendenti in Corte di Cassazione viene prevista la possibilità di rinuncia agevolata da effettuarsi entro il 30 giugno 2023 beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo. Tale atto si concretizza in un accordo con l'Agenzia delle Entrate e nella conseguente rinuncia al ricorso principale o incidentale.

9. REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTI

Viene prevista la possibilità di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relativamente a somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

La condizione necessaria è che all'1/1/2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione; la definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31/3/2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi (con la possibilità di versamento rateale con un massimo di 30 rate).

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

10. STRALCIO DEI RUOLI FINO A MILLE EURO

Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1/1/2000 e il 31/12/2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro senza alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

11. DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI (C.D. ROTTAMAZIONE)

I debiti risultanti dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione (la c.d. "rottamazione delle cartelle esattoriali") nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022 beneficiano dell'abbattimento delle somme a titolo di sanzioni e interessi, e anche degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive, e dell'aggio in favore dell'agente della riscossione. Tale agevolazione prevede il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. La volontà di procedere alla definizione deve essere manifestata dal contribuente entro il 30/04/2023 ed i pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

12. INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION

Con l'obiettivo di evitare che i soggetti che gestiscono in Italia investimenti per conto di fondi e di altri investitori non residenti (asset manager) possano assumere lo status di stabile organizzazione italiana di tali "veicoli", il nuovo paragrafo 7-ter dell'art 162 TUIR introduce la c.d. "Investment Management Exemption" ovvero la presunzione di indipendenza del veicolo di investimento non residente (a determinate condizioni), dell'asset manager (sia esso un soggetto residente ovvero la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente) che agisce in nome o per conto del citato veicolo o di sue controllate, dirette o indirette.

13. CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Il credito d'imposta per investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno viene prorogato fino al 31 dicembre 2023.

14. CREDITO DI IMPOSTA NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

Il credito d'imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) è prorogato al 31 dicembre 2023.

15. PROROGA TERMINI PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Viene disposto che il riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo può avvenire, senza sanzioni, entro il 30 novembre 2023 anziché il 31 ottobre 2023 come precedentemente previsto.

16. MODIFICA AI PARAMETRI PER LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Dal 1° gennaio 2023 potranno usufruire della contabilità semplificata le imprese che, nell'anno, conseguiranno ricavi non superiori ad euro 500.000 (attualmente la soglia era di euro 400.000) nel caso di attività di prestazione di servizi oppure ricavi non superiori ad euro 800.000 (attualmente la soglia era di euro 700.000) per le imprese esercenti altre attività.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

17. BONUS MOBILI

Il c.d. bonus mobili, previsto dal comma 2 dell'art 16 del D.L. 63 del 2013, viene modificato stabilendo che la detrazione del 50 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici, su un ammontare complessivo **non superiore ad euro 8.000 per l'anno 2023 ed euro 5.000 per l'anno 2024.**

18. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Dal 1° gennaio 2023 è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno. Lo stesso incremento spetta anche per i figli fino a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Sono inoltre confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

19. MEZZI DI PAGAMENTO

Dal 1° gennaio 2023 il divieto di trasferimento di denaro contante passa da euro 1.000 a euro 5.000.

20. OBBLIGO DI POS

Viene stabilito l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di pagamento per importi superiori a 60 euro nelle attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi.

21. CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI

Il credito d'imposta riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, previsto dal comma 89 dell'art 1 della legge n.205 del 2017, viene prorogato al 31 dicembre 2023.

L'importo di tale credito d'imposta viene aumentato da euro 200.000 ad euro 500.000.

22. BONUS PSICOLOGO

Il Bonus psicologo previsto dal comma 3, dell'art 1-quarter, del D.L. n.228 del 2021 viene prorogato stabilendo il limite massimo a persona pari ad euro 1.500 e nel limite complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2023 e di euro 8 milioni per l'anno 2024.

23. RECUPERO AIUTI DI STATO COVID-19 SETTORE TURISTICO

Vengono stabilite le modalità di recupero di alcuni aiuti di Stato del settore turismo eccedenti i massimali della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID, senza applicazione di sanzioni.

24. CREDITO D'IMPOSTA EROGAZIONI LIBERALI AL 65%

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa viene prorogato anche per il 2023 il credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

25. CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE SPORTIVE E INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'art 9 del DL n.4 del 2022 il quale prevede che il 50 per cento degli investimenti effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie viene esteso anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

Il contributo riconosciuto per il primo trimestre 2023, sottoforma di credito d'imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro.

26. CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI

Per gli anni 2023 e 2024 viene disposto il rifinanziamento del credito d'imposta di cui al comma 73, dell'art 1, della legge n.145 del 2018, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2023, già previsto nella misura del 36%, delle spese sostenute e documentate delle imprese per l'acquisto di materiali riciclati ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

27. SUPERBONUS 110%

Viene stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nella misura del 90% su spese sostenute nel 2023, 70% su spese sostenute nel 2024 e 65% su spese sostenute nel 2025.

L'agevolazione resta nella misura del 110 per cento per alcuni interventi che sono stati così ridefiniti:

- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini con CILAS presentata al 25 novembre 2022
- interventi effettuati dai condomini con:
 - delibera assembleare adottata entro il 18 novembre 2022, sempre che tale data dia attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'amministratore del condominio;
 - CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022
- interventi effettuati dai condomini con:
 - delibera assembleare adottata tra il 18 e il 24 novembre 2022 sempre che tale data dia attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'amministratore del condominio;
 - CILAS presentata entro il 25 novembre 2022.
- interventi di demolizione e di ricostruzione con istanza presentata entro il 31 dicembre 2022.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it